



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Sumisura A.P.S."

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Torino, via Baltea, 3 l'associazione di promozione sociale denominata "Sumisura A.P.S." ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2. L'Associazione "Sumisura A.P.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. La sua durata è illimitata.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si fonda sui principi della democrazia, della reciprocità, della partecipazione e della promozione e tutela della cittadinanza e dei Beni Comuni; in particolare persegue finalità sociali, culturali e ricreative. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza espressi dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, assume come proprio scopo il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali e della vivibilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di debolezza e marginalità, come i bambini, gli adolescenti, i giovani, gli anziani, gli immigrati, nella convinzione che un miglioramento della qualità della vita per costoro porti con sé ricadute positive sull'intera popolazione. L'Associazione si propone di promuovere, sostenere e praticare cittadinanza attiva, solidarietà, e nuove forme di aggregazione e di partecipazione dei cittadini, per garantire un più ampio impatto sociale ai progetti e alle iniziative rivolti al territorio, contribuendo a gestirli con la sperimentazione di nuovi rapporti di sussidiarietà circolare. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo ed effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo:

- organizzazione e gestione attività culturali (es. proiezioni, concerti, turismo in città, mostre, convegni, corsi, ...)
- organizzazione di attività di pubblica utilità, sperimentazione, concertazione, ibridazione di esperienze;
- realizzazione di attività che favoriscano sviluppo locale integrato, rigenerazione urbana e rurale, gestione del territorio e problematiche dello sviluppo territoriale;
- gestione di spazi e organizzazione di attività corsistiche finalizzate al trasferimento di saperi legati all'autoproduzione, al riciclo, alla riparazione, all'innovazione (es: gastronomia, restauro, panificazione, bricolage e piccole riparazioni, ciclofficina, artigianato, ecc...);
- ideazione e sviluppo di iniziative innovative per il Bene Comune e di auto-organizzazione dei cittadini;



- partecipazione ad agenzie di sviluppo e promozione, facilitazione dei rapporti tra enti pubblici e società civile;
- accompagnamento e sostegno di processi di partecipazione e di miglioramento della progettualità locale;
- attività legate all' ambiente costruito, qualità dell'abitare, esigenze umane, sostenibilità sociale e ambientale, decrescita;
- iniziative editoriali.

Art. 5. Per il perseguitamento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. L'Associazione si assume inoltre l'impegno ad attuare una rendicontazione del proprio operato rivolta agli stakeholder delle diverse attività e in primo luogo ai soci e ai cittadini, nelle forme e con le modalità che saranno decise dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono farne parte anche minori di età: in questo caso, i diritti vengono esercitati dai genitori. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. In base alle disposizioni della normativa vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.



Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere senza oneri, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organì sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.


Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto in Assemblea; i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio con diritto di voto. Ogni socio può ricevere e presentare una sola delega.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le linee programmatiche delle attività. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere effettuata non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, il verbale è conservato agli atti a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo;
- c) provvede all'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
- e) discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- f) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione
- g) delibera sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e rendiconto economico;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge Consiglio Direttivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci;
- b) per modificare lo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- c) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.



Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta con convocazione individuale tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di un incaricato, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisponde all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 25. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste o destinato a fondo di riserva. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Torino, lì 25 Luglio 2017

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4

Il 28 LUG 2017 n. 01205
Serie 3 - versali € 20000
€ 100
IL DELEGATO
Il funzionario
Lidia ZAN

